



COMUNE DI SCICLI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA'CULTURA E ISTRUZIONE



DETERMINAZIONE

N. 215

DEL 23.09.2024

REGISTRO GENERALE N. 1346

DEL <u>24-09-2024</u>

OGGETTO: Liquidazione importo transatto a favore dell' A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli - Delibera di G.C. n. 144 del 19.08.2024.

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che:

- con ricorso notificato a mezzo PEC in data 19/07/2021 (Prot. n. 28476 del 20/7/2021), l'Associazione "A.S.D. Scicli Sport Club" (C.F. 90024950884), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. E. P. A., ha promosso il giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa, per fare accertare la responsabilità del Comune di Scicli ex art 1173 c.c. e/o in subordine ex art. 2043 c.c. con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti stimati in € 25.000,00;
- il Comune di Scicli si costituiva in giudizio con il ministero dell'allora Responsabile dell'Avvocatura comunale Avv. Maria Dorotea Alfano;
- il giudizio veniva interrotto a causa della cancellazione dall'albo degli Avvocati del difensore costituito dell'Ente in seguito al suo pensionamento;
- il giudizio veniva riassunto dall'attrice con ricorso notificato all'Ente in data 28/10/2022 (Prot. n. 44649 del 28/10/2022);
- con Deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2023 il Sindaco veniva autorizzato a far costituire l'Ente nel giudizio riassunto, conferendo mandato all'Avv. Serafino Alfano del Foro di Ragusa, con Studio legale in Modica Viale Medaglie D'Oro n. 75;
- nelle more del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/04/2024, il Giudice Dott. Antonio Pianoforte, con Ordinanza del 03/04/2024, ha ritenuto di formulare una proposta conciliativa ed ha proposto alle parti di "conciliare il presente giudizio dietro il pagamento forfettario da parte del Comune di Scicli in favore di A.S.D. SCICLI SPORT CLUB della somma omnicomprensiva di € 11.000,00, spese legali, rivalutazione e interessi inclusi";
- con comunicazione del 30/04/2024 (Prot. n. 16733 del 30/04/2024) l'Avv. Serafino Alfano ha invitato l'Ente a valutare la proposta conciliativa formulata dal Giudice;

Ritenuto vantaggioso per l'Ente aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, sia per l'alea sempre insita ad ogni giudizio, sia perché la predetta ordinanza recita "visto l'esito dell'istruttoria apparentemente favorevole a parte attrice, per quanto riguarda alcune delle circostanze sinora ammesse";

Vista la determina sindacale n. 15 del 19.08.2024 con la quale è stata prelevata la somma di € 11.000,00 dal capitolo 37 del "Fondo di soccombenze procedimenti legali" dalla Miss./Prog./Tit. 20.03.01 – Macroaggregato 10 del Bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024 - da portare in aumento al macroaggregato di spesa alla Missione 6 – Programma 1 - Titolo 1- Macroaggregato 10 – Cap. 16 – esercizio 2024;

Vista la delibera di G.C. n.144 del 19.08.2024 con la quale, fra l'altro, si è provveduto, in quanto vantaggioso per l'Ente, di :

- conciliare il giudizio n. 2712/2021 R.G. del Tribunale di Ragusa promosso dalla A.S.D. SCICLI SPORT CLUB contro il Comune di Scicli alle condizioni di cui alla proposta formulata dal Giudice adito con ordinanza del 03/04/2024, la quale prevede il pagamento a carico del Comune di Scicli della complessiva ed omnicomprensiva somma di € 11.000,00, attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo con l'attrice A.S.D. SCICLI SPORT CLUB (C.F. 90024950884), in persona del legale rappresentante pro tempore E.P.A., domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo a Scicli in Via Bellini n. 9;
- approvare lo schema di transazione, trasmesso dal difensore costituito dell'Ente Avv. Serafino Alfano che costituisce parte integrante e sostanziale del citato deliberato;

- autorizzare la sig.ra Angela Verdirame, Titolare di E.Q. del Settore II, e l'Avv. Serafino Alfano alla sottoscrizione dell'accordo trans per attivo oggetto del suddetto provvedimento;
- demandare al Titolare di E.Q. del Settore II per predisporre, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, il provvedimento gestionale di impegno a valere sul bilancio di esercizio, oltre che liquidare la relativa somma;

Dato atto che:

- l'atto di transazione è stato regolarmente sottoscritto dalle parti in data 02.09.2024;
- nel suddetto atto il Comune di Scicli, offre a tacitazione dell'intera pretesa creditoria, indicata in premessa, la somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 11.000,00 (undicimila/00), da liquidarsi all'A.S.D. SCICLI SPORT CLUB (C.F. 90024950884), entro 60 giorni dalla sottoscrizione del suddetto atto, a tacitazione definitiva di ogni pretesa relativa al procedimento iscritto al n. 2712/2021/R.G. presso il Tribunale di Ragusa;
- la superiore somma viene corrisposta a tacitazione di qualsiasi pretesa presente e futura in ordine alle doglianze di parte avversa, la quale dichiara di non avere nient'altro da pretendere da parte del Comune di Scicli, per i fatti di cui alle superiori premesse con specifico riferimento ai fatti contestati con l'atto di citazione nell'ambito del procedimento iscritto al numero di R.G. 2712/2021 presso il Tribunale di Ragusa, facendo, pertanto, perire la causa per inattività delle parti,

Ritenuto di liquidare, in esecuzione ed ottemperanza dei superiori atti, la somma di € 11.000,00 in favore dell'A.S.D. SCICLI SPORT CLUB (C.F. 90024950884), a saldo dell'atto di transazione;

Vista la propria determina n. 208 del 12.09.2024 – R.G. n. 1258 del 17.09.2024 con la quale la superiore somma di € 11.000,00 risulta impegnata alla Missione 6 – Programma 1 - Titolo 1- Macroaggregato 10 – Cap. 16 – del bilancio di previsione 2024/2026 - annualità 2024 - occorrente per la suddetta finalità:

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Verificato che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione":
- la Deliberazione della G.C. n. 146 del 23-08-2024 ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2024-2026;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il Codice disciplinare aggiornato al CCNL 16.11.2022- Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del Tuel;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2024;

Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 23.04.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e i suoi allegati;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;

Vista la determinazione del Sindaco n. 12 del 18.06.2024 con la quale sono stati confermati e nominati i Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

Visto l'art.184 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono presupposto e motivazione

1. di ottemperare all'accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data 02.09.2024, che riconosce il pagamento, da parte del Comune di Scicli, della somma complessiva ed onnicomprensiva di euro

- 11.000,00 (undicimila/00), da liquidarsi all'A.S.D. SCICLI SPORT CLUB (C.F. 90024950884), entro 60 giorni dalla sottoscrizione del suddetto atto, a tacitazione definitiva di ogni pretesa relativa al procedimento iscritto al n. 2712/2021/R.G. presso il Tribunale di Ragusa;
- 2. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di € 11.000,00 quale assolvimento dell'obbligo assunto dal Comune in virtù della stipulazione dell'accordo transattivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 19.08.2024 a favore dell'A.S.D. SCICLI SPORT CLUB (C.F. 90024950884);
- 3. **di provvedere** al pagamento della somma di € 11.000,00 mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo Codice IBAN IT05T0306909606100000062147;
- 4. di prelevare la superiore somma di € 11.000,00 dalla Missione 6 Programma 1 Titolo 1- Macroaggregato 10 Cap. 16 del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024, ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 208 del 12.09.2024 R.G. n. 1258 del 17.09.2024;
- 5. **di dare atto** che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con propria determina n. 208 del 12.09.2024 R.G. n. 1258 del 17.09.2024, risulta la seguente:
 - o impegno di spesa autorizzato (1018/2024)..... 11.000,00;
 - o liquidazione disposta con la presente 11.000,00;
 - o residui da conservare......€ ======;
- 6. **di attestare** all'atto della presente determina il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 7. di dare atto, altresì, che:
 - o il responsabile unico del procedimento di che trattasi è la scrivente, ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e sm.i;
 - la scrivente responsabile non si trova in una posizione di conflitto di interessi e che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento;
 - o la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - o il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on- line dell'ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, così come modificato ed integrato D.Lgs. n. 97/16;
 - o risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017 PRSP della Corte dei Conti sezione controllo per la Regione Siciliana;
- 8. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell' art. 184 commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile di E.Q. Angela Verdirame

SETTORE III FINANZE

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

• Impegno: N. 1

N. 1018/2024

• Liquidazione:

J 9415/2024

Mandato:

2109/2021

DISTINTA N. 346/2024 - EXPORT 6052

Addì

2 7 SET. 2024



IL RESPONSABILE DI E.Q. (Dott.ssa G.M. Galanti)

Angela Maria Verdirame

CN = Angela Maria Verdirame C = IT

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

L'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. Parisi Assenza Enrico, nato a Modica il 05.11.1980 (C.F.: PRS NRC 80S05 F258D), assistita e difesa dall'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo, (C.F.: MRC VCN 84M48 H163H) del Foro di Ragusa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scicli via Bellini n 9;

(anche di seguito, per brevità, l'attrice)

 \mathbf{E}

Comune di Scicli, con sede legale Via Francesco Mormina Penna n. 2, Scicli, P.I. n. 00080070881, rappresentato in questo atto dalla sig.ra Angela Verdirame, Titolare di E.Q. Responsabile del Settore II, autorizzata a sottoscrivere il presente atto giusta deliberazione di G.M. n. 144 del 19/08/2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Serafino Alfano, (C.F. LFN SFN 81P15 F258O) del Foro di Ragusa, con studio legale in Modica Viale Medaglie D'Oro n 75, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta Deliberazione di G.M. n. 09 del 30/01/2023;

(anche di seguito, per brevità, il convenuto e/o l'Ente)

(anche congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE:

1. L'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. Parisi Assenza Enrico, nato a Modica il 05.11.1980 (C.F.: PRS NRC 80S05 F258D), come sopra rappresentata e difesa, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ragusa, il Comune di Scicli, in persona del Sindaco p. t., con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 19.7.2021 (prot. n. 28476 del 20.7.2021), con il quale chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità del Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore, ex art. 1173 c.c., e/o in subordine ex art. 2043 c.c., in ordine ai fatti dedotti in narrativa, e conseguentemente, condannato il Comune di Scicli, in persona del Sindaco p. t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice per le causali di cui in premessa, da liquidarsi complessivamente in euro 25.000,00 di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa, ex artt. 1126 cod. civ. oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e, con ogni consequenziale statuizione per le motivazioni di cui in narrativa.

- 2. La causa veniva regolarmente iscritta al N. 2712/2021 del Ruolo Generale del Tribunale di Ragusa con fissazione della prima udienza di comparizione per il 21.12.2021.
- 3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.12.2021, si costituiva in giudizio, il convenuto Comune di Scicli, a mezzo dell'Avv. Maria Dorotea Alfano, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Ritenere e dichiarare inammissibile la domanda tutta e, con ogni statuizione, rigettare integralmente la stessa perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare l'A.S.D. Scicli Sport Club in persona del suo rappresentante legale p.t. alle spese e onorari del presente giudizio, come per legge".
- 4. Instaurato, così, il contraddittorio, le parti precisavano le proprie conclusioni e richieste istruttorie come da memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., regolarmente depositate nei termini loro concessi.
- 5. A seguito di udienza cartolare del 13/9/2022 il G.I. "ritenuto che con nota del 05.IX.2022 il convenuto COMUNE di SCICLI, già rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Dorotea Alfano, iscritta all'albo speciale degli avvocati dipendenti di EE.PP., ha rappresentato l'intervenuta cessazione, per raggiunti limiti di età, del rapporto di impiego con l'anzidetto procuratore" dichiarava l'interruzione del giudizio.
- 6. L'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" riassumeva il giudizio medesimo notificando al Comune di Scicli ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione di udienza, in data 27.10.2022
- 7. Il Comune di Scicli, in persona del sindaco pro tempore, si costituiva in giudizio con il ministero del difensore, avvocato Serafino Alfano, con comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle domande, eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni assunte dal precedente valente difensore così come da quest'ultimo spiegate in seno alla comparsa di costituzione del 16.12.2021 ed alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 26.01.2022.
- 8. Indi, si dava ingresso alla fase istruttoria della causa e venivano escussi i testi. All'esito di ciò, il G.I. con ordinanza del 03.04.2024, ha ritenuto di "formulare una proposta conciliativa ed ha proposto alle parti di conciliare il presente giudizio dietro il pagamento forfettario, da parte del comune di Scicli in favore di A.S.D. SCICLI SPORT CLUB della somma omnicomprensiva di euro 11.000,00, spese legali, rivalutazione e interessi inclusi.
- 9. Con comunicazione del 3.07.2024, inviata a mezzo pec, il Sindaco del Comune di Scicli, Geom. Mario Marino, comunicava, all'Avv. Serafino Alfano, la disponibilità da parte del Comune di

Scicli, a transigere la controversia nei termini prospettati dal Giudice nell'ordinanza del 03.04.2024, nel contempo anche l'associazione A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" si rendeva disponibile a transigere la controversia nei termini prospettati dal Giudice.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrale ed essenziale del presente accordo, le Parti come in epigrafe indicate

CONVENGONO E STATUISCONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente atto di transazione, le Parti si impegnano a comporre in via bonaria la vicenda relativa al Proc. Civ. n. 2712/2021 R.G.

Articolo 3 - Condizioni e modalità di pagamento

- 3.1. Il Comune di Scicli pagherà, nel rispetto delle procedure previste dalla legge in relazione ai pagamenti delle P.A., all'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. Parisi Assenza Enrico, nato a Modica il 05.11.1980 (C.F.: PRS NRC 80S05 F258D), un importo omnicomprensivo di € 11.000,00 entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a tacitazione definitiva di ogni pretesa relativa al procedimento iscritto al numero 2712/2021 R.G. presso il Tribuna le di Ragusa (Giudice Dott. A. Pianoforte).
- 3.2. Il pagamento della somma complessiva di € 11.000,00, verrà effettuato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario, specificandosi, a tal fine, qui di seguito, le coordinate bancarie dell'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" IBAN: IT05T0306909606100000062147, conto acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO, intestato alla A.S.D. Scicli Sport Club.
- 3.3. Il Comune di Scicli effettuato il pagamento, entro l'indicato termine pattuito, si obbliga a darne contestuale conferma, inviando via pec all'avv. Vincenza Valentina Mercorillo, copia del relativo ordine di bonifico, con il numero di C.R.O. (PEC: vincenzavalentina.mercorillo@avvocatimodica.legalmail.it);
- 3.4. Qualora il convenuto, Comune di Scicli:
- a) non effettui il pagamento previsto della transazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, termine stabilito tra le parti come perentorio;
- b) venga a trovarsi in dissesto, in liquidazione o sia soggetto a procedure analoghe;
- c) ricorrano le circostanze di cui all'art. 1186 c.c.;

l'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. Parisi Assenza Enrico, nato a Modica il 05.11.1980, sarà libera di risolvere unilateralmente la presente transazione, comportando, i superiori fatti, la caducazione del presente accordo transattivo.

3.5. L'Associazione "A.S.D. SCICLI SPORT CLUB" (C.F.: 90024950884), con sede legale in C.da Cozzo Pilato s.n.c., in persona del legale rapp. pro tempore, Sig. Parisi Assenza Enrico, nato a Modica il 05.11.1980, dichiara sin d'ora che, una volta verificato il buon fine del pagamento, essa non avrà più null'altro a che pretendere nei confronti del Comune di Scicli, per i fatti di cui alle superiori premesse con specifico riferimento ai fatti contestati con l'atto di citazione nell'ambito del procedimento iscritto al numero di R.G. 2712/2021 presso il Tribunale di Ragusa facendo, pertanto, perire la causa per inattività delle parti.

*** *** ***

Per integrale accettazione e conferma del presente Accordo, redatto in due copie, e di tutti i patti in esso contenuti:

Scicli,

Per il Comune di Scicli Il Titolare di E.Q. Sig.ra Angela Verdirame

Avv. Serafino Alfano

Firmato digitalmente da:
Serafino Alfano
Firmato il 02/09/2024 16:16
Seriale Certificato:
57552897578487295299620966470694178171
Valido dal 31/07/2024 al 31/07/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

PER ACCETTAZIONE

Firmato digitalmente da:

PARISTASSENDA ENTRED

Firmato il 02/09/2024 18:37

Seriale Certificato: 1021958

Valido dal 20/12/2021 al 20/12/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Avv. Vincenza Valentina Mercoorillo

Firmato digitalmente da: Vincenza Valentina Mercorillo Firmato il 03/09/2024 08:12

Seriale Certificato: 118013416310453034274255761307778777605 Valido dal 22/01/2024 al 22/01/2027 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1